



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

IV SETTORE- I SERVIZIO- UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 2-3-2023

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile e della costituzione delle unioni civili, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile, e L.76 del 20 maggio 2016.

Articolo 2 – Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile e della costituzione delle unioni civili è attività istituzionale gratuita quando viene svolta, durante l'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile del Comune di Roseto degli Abruzzi presso gli uffici stessi o nella sala Giunta, secondo le preferenze dei nubendi.

Per orario di servizio ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roseto degli Abruzzi nei giorni in cui esso è articolato.

Il matrimonio e la costituzione delle unioni civili celebrati fuori dalla casa comunale, dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al previo nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale sulla scorta dei criteri individuati con il presente regolamento e aggiornata annualmente

Articolo 3 - Funzioni

Per la celebrazione di matrimonio civile e la costituzioni delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti comunali o al Segretario Generale. Possono celebrare matrimonio civile e costituzioni di unioni civili anche uno o più Consiglieri Comunali o Assessori Comunali, o i cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per Legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 4 – Matrimonio o costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione stessa.

Articolo 5 – Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Roseto degli Abruzzi con anticipo di 30 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre entro 30 giorni dalla data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di stato Civile, la seguente documentazione:

Delega del Comune di residenza;

- a. Fotocopia dei propri documenti di identità
- b. Fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- c. Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'Ufficio;
- d. (Tale documentazione potrebbe essere anche inoltrata dall'Ufficiale di Stato Civile dove sono state eseguite le pubblicazioni)

Articolo 6 – Matrimonio e costituzione di unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

La richiesta di celebrazione del matrimonio o costituzione di unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di identità dei nubendi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o, per i paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

Per la costituzione dell'unione civile vale quanto riportato all' art. 8.

Articolo 7 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 8 – Costituzione delle unioni civili

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio di stato civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'Unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle

cause ostative alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n.76. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

La costituzione dell'unione Civile può anche essere anche effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
- se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere e certificate da un medico.

Articolo 9 - Luogo di celebrazione

Il matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, può essere celebrato pubblicamente, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale sito in Piazza della Repubblica n.1, nei luoghi denominati Casa Comunale con apposita nomina di Giunta Comunale che sono:

1. Villa Comunale
2. CABANA PARK di Ciotti Rachele (Delibera G.C. n.315/2017);
3. BELLAVISTA MARE di F.Ili Cimosori & C. Snc (Delibera G.C. n.315/2017);
4. VILLA PARIS di High Quality Buildings Srl (Delibera G.C. n.315/2017);
5. LIDO AZZURRA di Pierandozzi Bruno (Delibera G.C. n.315/2017);
6. PAGUS di Mar Srl (Delibera G.C. n.315/2017);
7. LIDO AURAORA di Giacomo Scalone (Delibera G.C. n.139/2018);
8. IL CUCINIERE di Raffaele Longo (Delibera G.C. n.219/2018);
9. VECCHIA MARINA di Giovanni Parnanzone (Delibera G.C. n.223/2019);
10. VILLA ROSELLA RESORT di Mariani Mariagrazia Elena (Delibera G.C. n.100/2021);
11. BOLLA MARE di Bolla Beach (Delibera G.C. n.3128/2022);

L'Elenco sopra riportato può subire modifiche e/o integrazioni poiché, fatta salva l'istituzione di nuove sedi distaccate, annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, gli uffici verificano il permanere presso ciascuna struttura dei requisiti che, in base alla delibera n. 170 /2017, occorre avere per essere distacco dell'ufficio di stato civile.

Per la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione di unioni civili fuori dal palazzo Comunale è sempre dovuto il pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art.110 del Codice Civile ("se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova uno dei nubendi impedito"). In questi casi non è dovuta alcuna tariffa.

Articolo 10 – Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

Il matrimonio civile e la costituzione di unione civile è celebrato, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili in giorni o in orari non di servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli orari stabiliti nell' "Allegato A" del presente regolamento.

Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio per i matrimoni o le costituzioni di unione civile saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario ed il relativo monte ore potrà essere autorizzato anche in deroga ai limiti fissati dall'Ente, riconoscendo che l'attività svolta viene prestata su richiesta di organo Istituzionale dell'Ente.

Ai sensi del C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, comma 1, lettera d) –contributi dell'utenza per servizi pubblici non rientranti tra i servizi essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali, è previsto il fondo salario accessorio, parte variabile, sia integrato annualmente di una quota delle tariffe che l'utenza è tenuta a pagare per la celebrazione dei matrimoni civili e la e la costituzione di unione civile **fuori orario di lavoro**, quota che sarà riconosciuta al personale che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unione civile con il seguente trattamento e relativo compenso:

- a. € 50,00 lordo per ogni celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unione civile celebrato nella giornata di sabato nella casa comunale, oltre al riconoscimento del lavoro straordinario;
- b. € 70 lordo per ogni celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unione civile celebrato nella giornata di domenica nella casa comunale, più maggiorazione del lavoro straordinario del 50% con diritto al riposo compensativo pari alle ore effettivamente prestate;
- c. €100,00 lordo per ogni celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unione civile celebrato nelle giornate di sabato e domenica fuori dalla Casa comunale per la costituzione dell'Ufficio di Stato Civile distaccato più il riconoscimento del lavoro straordinario nella giornata di sabato e domenica, della maggiorazione oraria del 50% con diritto riposo compensativo pari alle ore effettivamente prestate.

Le celebrazioni di matrimonio non sono in ogni caso possibili in occasione delle seguenti festività:

- 01 e 06 Gennaio;
- Domenica di Pasqua,
- Lunedì dell'Angelo;
- 15 Agosto;
- 01 Novembre
- 25 e 26 Dicembre
- 31 Dicembre a partire dalle ore 14,00.

Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 11– Tariffe

Per la celebrazione di matrimonio civile e costituzione di unione civile presso la sede comunale normalmente deputata e come individuata nel 1° comma dell'articolo 2, ma fuori dell'orario di servizio, è dovuto il pagamento dell'importo di una tariffa.

Le tariffe sono determinate, e aggiornate annualmente, dalla Giunta Comunale, tenendo conto: del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio in relazione al tempo occorrente per la cerimonia.

Per l'anno in corso le tariffe sono quelle stabilite all'allegato B del presente regolamento di organizzazione del Servizio per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili.

Articolo 12 – Modalità di presentazione della domanda

La richiesta relativa all'utilizzo dei locali deputati alle cerimonie, deve essere inoltrata contestualmente alla richiesta di pubblicazione del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roseto degli Abruzzi da parte di uno degli sposi.

L'avvenuta prenotazione dell'evento e dell'accoglimento dell'istanza in quanto al giorno e agli orari sarà comunicata tempestivamente all'istante da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

L'istanza di celebrazione in uno dei luoghi diversi da quello a ciò normalmente deputato (Sede Palazzo Municipale), ovvero da svolgersi al di fuori della sede Comunale e fuori dell'orario di servizio, la domanda stessa non si riterrà accolta, e sarà – quindi – improduttiva di effetti, fino a quando il richiedente non avrà consegnato la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite:

- bollettino di c/c postale 11578648 intestato alla Tesoreria del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- Bonifico Bancario conto Tesoreria BANCABARI : IT92C0542404297000051009002
- Pago PA;

con indicazione della causale: "celebrazione matrimonio o costituzione di unione civile in data Sigg.ri _____".

Articolo 13 – Allestimento dei luoghi

I richiedenti possono, esclusivamente a proprie cura e spese, arricchire il luogo deputato alla celebrazione, con addobbi facilmente asportabili, talché, al termine della cerimonia stessa, essi potranno e dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

Il luogo della celebrazione, quindi, dovrà essere lasciato nelle medesime condizioni in cui è stato concesso per la cerimonia.

E' assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all'interno del Palazzo Municipale.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti

Articolo 14 – Danni e responsabilità

Nel caso si verificano danneggiamenti alla struttura concessa per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Articolo 15 – Servizi non erogati

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile:
- D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N.396;
- D.lgs 18 agosto 2000, n.267
- L.76 del 20/5/2016
- Statuto Comunale

Eventuali richieste di celebrazione di matrimoni civili e di costituzione di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali e le esigenze organizzative dell'Ufficio di Stato Civile

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data successiva di esecuzione della delibera di Giunta Comunale di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

TABELLA ALLEGATO <<A>>

()

Celebrazione in orario di servizio		
	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	Dalle ore 08:30 alle ore 12:30	
Martedì	Dalle ore 08:30 alle ore 12:30	Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Mercoledì		
Giovedì	Dalle ore 08:30 alle ore 12:30	Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Venerdì	Dalle ore 08:30 alle ore 12:30	
Sabato	Dalle ore 08:30 alle ore 12:30	

Tutte le celebrazioni richieste al di fuori degli orari previsti nell'allegato A si intendono fuori orario di servizio.

<<ALLEGATO B>>**TARIFFE**

Luogo	Palazzo Municipale/Villa comunale	Sedi di Delegazioni Comunali
In giorni e orari di Servizio	Celebrazione gratuita	€ 150,00
In giorni feriali e in orari non di servizio cfr. allegato [A]	€ 200,00	€ 250,00
Sabato ore 09,00/12,00	Celebrazione gratuita	€ 150,00
Sabato ore 16,00/20,00 – Domenica e giorni festivi	€ 350,00	€ 550,00